

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PRO LOCO MONEGLIA A.P.S."

Ente del Terzo Settore

** ** *



ART. 1

L'Associazione Turistica Pro Loco Moneglia è stata fondata con scrittura privata il 06/08/1954.

Si è costituita in forma pubblica con atto notarile del 15/11/1974 come in atti del Notaio Ottavio Ferrando (registrato il 25/11/1974 al n. 3159), per ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco dove è registrata al n. 67 con delibera Regionale n. 50073/3889 del 14/7/1983. L'Associazione ha approvato, come da atto notarile del 27/02/1998 Notaio Francesco Giampetruzzi, le modifiche allo Statuto in base alla Legge Nazionale del 04 dicembre 1997, n. 460.

Lo stesso Statuto è stato modificato in data 06 dicembre 2013 per perseguire altresì quanto prescritto dalla Legge Nazionale del 07 dicembre 2000, n. 383 e dalla Legge Regionale della Liguria del 06 dicembre 2012, n. 42 per l'iscrizione all'albo delle "APS - Associazioni di Promozione Sociale", dove l'Associazione è stata iscritta al n. 244 - cod. iscriz. ASS-GE-025-2014 con Decreto Regionale n. 1082 del 23/04/2014.

L'Associazione Turistica "Pro Loco Moneglia A.P.S." è un Ente del Terzo Settore che, in conformità alla Legge 106/2016 e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e persegue finalità di promozione del territorio e dei cittadini sia residenti che turisti, tramite idonee iniziative di incentivazione turistica, sociale, culturale, ricreativa, sportiva e di spettacolo.

L'Associazione non ha scopo di lucro; al riguardo intende avvalersi di tutte le norme tributarie di favore emanate (L.398/91) ed emanande.

L'Associazione ha sede in Corso Libero Longhi n. 32, Moneglia (Ge).

ART. 2

L'Associazione svolge la sua attività primaria nel Comune di Moneglia.

ART. 3

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art.1 mediante l'esercizio in via principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse alla promozione ed allo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio.
- b) offrire ai propri soci e non, un centro di incontro, di aggregazione e di dibattito nell'ambito delle proprie finalità, attraverso l'organizzazione diretta o la promozione di spettacoli, attività culturali, manifestazioni sportive, incontri, dibattiti, tavole rotonde, mostre, rassegne e quant'altro possa contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio, che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei residenti.
- c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente; stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra

alberghiera. Segnalare i disservizi preoccupandosi anche di una corretta informazione nei confronti del turista.

- d) promuovere attraverso opportune ed idonee iniziative indirizzi di politica turistica.
- e) porre a disposizione della cittadinanza la propria attività, attraverso manifestazioni pubbliche, nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione.
- f) promuovere con la pubblicazione di periodici, libri, opuscoli o altro, la conoscenza della Associazione e del Territorio.
- g) curare la pubblicazione del periodico "InfoMoneglia" che è l'organo d'informazione ufficiale della Pro Loco Moneglia A.P.S.

ART.4

I soci si distinguono in:

Soci Ordinari – Soci Sostenitori – Soci Benemeriti.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Hanno diritto ad essere iscritti come Soci tutti coloro che per motivazioni varie (residenti, villeggianti, ex residenti, etc.) sono interessati all'attività della Associazione.

I Soci hanno diritto ad esseri eletti membri del Consiglio di Amministrazione e ricoprire cariche sociali se di età superiore agli anni 18 (diciotto), e se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi alla data di convocazione delle elezioni.

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare il locale dell'Associazione.

I Soci potranno usufruire delle eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

Previa richiesta scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali



obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:

- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri sociali;

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno.

Le quote sociali verranno stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per morosità

- c) per espulsione, a causa di gravi ed accertati motivi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione
- d) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) l'Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. n. 117/2017)
- i) Organo Revisione Legale dei Conti (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 117/2017)
- j) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche del presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 6

L'Assemblea regolarmente costituita, è sovrana, rappresenta l'universalità dei Soci ordinari e sostenitori, e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci ordinari e sostenitori.

L'Assemblea ha il compito di dare eventuali direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono tali da almeno tre mesi alla data di convocazione dell'Assemblea e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono consentite due deleghe per ogni socio, ogni socio ha diritto ad un solo voto.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente entro il 31 del terzo mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente, e sulla formazione del bilancio preventivo,
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci ordinari e sostenitori.
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno

dando comunicazione agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, mail e mezzi di comunicazioni in uso abituale, oltre che affissione presso la sede sociale. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci ordinari/sostenitori; ed in seconda convocazione (da indirsi almeno un giorno dopo) l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel Libro delle Assemblee, firmate dal Presidente e Segretario

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi del Consiglio di Amministrazione;
- c) quando è richiesto per iscritto da un terzo dei Soci ordinari e sostenitori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso da comunicare agli aventi diritto, almeno dieci giorni prima della convocazione della Assemblea, tale comunicazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche statutarie,
- lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio,
- la trasformazione, scissione e fusione e fusione dell'associazione.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione di libera eleggibilità, è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti a votazione segreta fra i soci ordinari e sostenitori.



I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica nel Consiglio di Amministrazione è gratuita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto tale, è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed è l'editore dell'organo di informazione ufficiale della stessa.

Se nel Consiglio di Amministrazione ci saranno posti vacanti questi potranno eventualmente essere occupati, fino ad un numero massimo di tre, dai soci che risultano primi dei non eletti dall'Assemblea nelle ultime elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma qualora sia possibile, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

I Consiglieri che risultassero assenti tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe sia per la presenza che per la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito del potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo, della relazione dell'attività svolta, la stesura ed il rispetto del regolamento interno e l'esecuzione delle delibere.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, ha la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei Soci ed è assistito dal Segretario.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, disgiuntamente, hanno la facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da Enti Pubblici e privati rilasciando debite quietanze, nonché di aprire conti correnti bancari intestati all'Associazione e comprese operazioni bancarie sugli stessi.

ART. 9

Il Segretario assiste il Consiglio di Amministrazione e redige i Verbali delle relative riunioni; controlla l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere ha l'obbligo della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione e può effettuare operazioni bancarie previa delega del Presidente.

ART. 10

Nei casi previsti dalla normativa vigente, art. 30 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.



117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art.5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 11

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. E' composto, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui i componenti dell'Organo di Controllo di cui all'art. 10 del presente Statuto, siano un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

ART. 12

Qualora non sussistano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (nomina Organo di Controllo e nomina Revisore Legale dei Conti) l'Assemblea a votazione segreta, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, elegge Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi.

Essi hanno il compito di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale. E' comunque loro obbligo effettuare la verifica dei conti almeno quattro volte l'anno.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma non possono interferire sulle scelte gestionali dell'Associazione che, spettano unicamente al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rilevazione di irregolarità amministrative deve relazionare il Consiglio di Amministrazione.

Annualmente devono redigere un Verbale di revisione contabile da presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci in previsione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono rieleggibili alla scadenza dei 3 (tre) anni del loro mandato.

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale occasione i Soci aventi diritto di voto potranno esprimere fino ad un massimo di 4 (quattro) preferenze.

I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti tra i Soci ordinari con le stesse modalità di scelta adottate per i Consiglieri di Amministrazione.

Essi hanno il compito di dirimere eventuali controversie tra i Soci. Sono rieleggibili alla scadenza dei 3 (tre) anni del loro mandato.

ART. 14

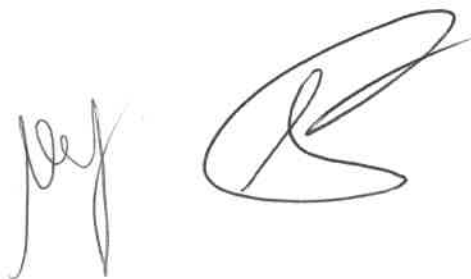
L'Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale dell'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per Legge.

ART. 15

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 16

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e succ. modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce o ad altro Ente del Terzo Settore, o alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

ART. 17

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, potrà assumere personale dipendente in base alle leggi vigenti, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che fissa la natura dell'incarico e la relativa retribuzione.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione, quindici giorni prima delle elezioni delle cariche, nominerà una Commissione Elettorale composta di numero 3 (tre) membri, la quale dovrà:

- a) raccogliere le candidature che dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni;
- b) verificare che i candidati posseggano i requisiti di eleggibilità alle cariche sociali;
- c) compilare e pubblicare gli elenchi che verranno presentati all'Assemblea indetta per le elezioni;
- d) preparare le schede per le operazioni di voto che devono essere firmate da almeno un membro della Commissione Elettorale, durante lo svolgimento dell'Assemblea convocata per le elezioni delle cariche sociali;
- e) essere presenti come scrutatori, almeno in numero di due, allo spoglio delle schede votate.

ART. 19

I Proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) le quote associative;
- b) gli eventuali proventi di manifestazioni e delle gestioni accessorie;

- c) i contributi, le sovvenzioni, le oblazioni, le donazioni, ed i lasciti da parte di Enti Pubblici e/o privati.

ART. 20

L'Associazione ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo secondo le norme delle Leggi Nazionali e Regionali.

ART. 21

Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail.A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'E' shape with a diagonal line through it.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 20/04/2021
N. 848 SERIE III
VERSAI Presente

IL FUNZIONARIO
BELLICIONI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele MOLLERO